

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA “SOSTITUZIONE/CONVERSIONE DI IMPIANTI TERMICI CIVILI DI POTENZIALITÀ UGUALE O SUPERIORE A 300 KW ALIMENTATI AD OLIO COMBUSTIBILE”

Art.1 - FINALITÀ DELL'INIZIATIVA

1. Attuazione del Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra approvato con DCR n. 4/2006, per promuovere un'azione volta a ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti e a limitare il consumo di energia, favorendo la sostituzione o conversione di impianti termici civili alimentati con olio combustibile, con impianti alimentati a gas o gasolio aventi maggiore efficienza energetica.

Art. 2 - INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili al contributo gli interventi di sostituzione o conversione integrale di impianti termici civili alimentati con olio combustibile di potenza termica nominale complessiva dell'impianto uguale o superiore a 300 kW, con caldaie a maggiore efficienza energetica alimentate a gas. Sono anche ammissibili al contributo gli interventi di sostituzione o conversione integrale di impianti termici civili alimentati con olio combustibile di potenza termica nominale complessiva dell'impianto uguale o superiore a 300 kW, con caldaie a maggiore efficienza energetica alimentate a gasolio solo in caso di impossibilità tecnica ad installare caldaie alimentate a gas e comunque esaurita la graduatoria degli impianti per i quali è prevista la sostituzione o conversione a gas.
2. Le caldaie da installare, con potenza termica nominale pari o inferiori a 400 kW, dovranno essere classificate a quattro stelle secondo quanto stabilito dalla Direttiva 92/42/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e dal D.P.R. del 15 novembre 1996 n. 660 di attuazione.
Le caldaie da installare, di potenza termica nominale superiore a 400 kW, non comprese nella citata normativa, dovranno essere a condensazione con rendimento minimo del 95% rispetto al potere calorifico superiore (pcs) e del 100% rispetto al potere calorifico inferiore (pci).
3. Non sono ammessi interventi di:
 - a) trasformazione di impianti da centralizzati ad autonomi;
 - b) sostituzione/conversione che comportino un aumento della potenza termica nominale complessiva dell'impianto.

Art. 3 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

1. Possono presentare domanda di contributo tutti i soggetti pubblici e privati proprietari dell'impianto.

Art. 4 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Gli interventi devono essere localizzati nel territorio della Provincia della Spezia
2. La realizzazione degli interventi deve essere avviata e fatturata successivamente alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
3. La domanda da presentare in bollo, deve essere redatta in conformità al modello predisposto (**Modello A**), compilato in tutte le sue parti, sottoscritto dal richiedente, dal legale rappresentante o dal soggetto delegato ed allegando la documentazione ivi richiesta.

Art. 5 - MODALITÀ E TERMINI

1. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, a partire dal **01 giugno 2009** fino al **31 luglio 2009** a:

Alla Provincia della Spezia - Settore Ambiente - Ing. R. Serafini - Via Vittorio Veneto n°2 – 19124 La Spezia

Indicando sulla busta la dicitura, sigillata con timbri soprafirmati

**“Domanda di contributo per la sostituzione o conversione di impianti termici”
NON APRIRE**

2. Non sono ricevibili:
- le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui al comma 1;
 - le domande che risultino trasmesse antecedentemente al gg/mm/aa. o successivamente al gg/mm/aa (comproverà il rispetto di tali termini il timbro dell'ufficio postale accettante);
 - le domande che, pur spedite nei termini, pervengano oltre il 20° giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto (comproverà il rispetto di tale termine il timbro dell'Ufficio Protocollo);
 - più domande contenute in un'unica busta (ogni busta deve necessariamente contenere una sola domanda).

Art. 6 - COSTI AMMISSIBILI

1. Le spese ammissibili costituenti il costo di investimento sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
- fornitura e posa in opera di caldaia, bruciatore, tubazioni e ogni altro materiale e componente necessario all'installazione;
 - eventuali opere edili ed elettriche strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti;
 - progettazione, direzione lavori, collaudo o certificato di regolare esecuzione in misura non superiore al 10% delle voci di cui sopra;
 - certificazione energetica ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale 22 del 29.05.07.

Art. 7 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo con cui gli interventi vengono finanziati è rapportato alla potenza termica nominale complessiva dell'impianto da sostituire o convertire (in caso di impianti modulari viene considerata la somma delle potenze termiche nominali al focolare dei singoli generatori di calore).
2. L'incentivo è espresso in € per ogni kW di potenza, ed è articolato in due classi come da tabella seguente

<i>Classi di potenza</i>	<i>Contributo</i>
Inferiore o uguale a 400 kW	35 € * kW
Oltre 400 kW	14.000 € +20 € * kW (oltre i 400 kW)

3. Il contributo assegnato non supererà il 40% del costo totale ammissibile, non inclusivo dell'IVA, sostenuto per ogni impianto.
4. Non saranno ammessi agli incentivi del presente bando gli interventi per i quali sono stati ottenuti contributi da altra fonte regionale, nazionale o comunitaria.
5. Per quanto riguarda le domande presentate dal sistema imprenditoriale (PMI e Grandi Imprese), l'eventuale contributo sarà concesso a titolo “de minimis” (Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006). Pertanto, nel caso di soggetti per i quali si applica la disciplina comunitaria sul regime “de minimis”, che abbiano ricevuto eventuali altri aiuti nello stesso regime nei tre anni precedenti, sarà concesso un contributo tale da non superare il massimale consentito dalla vigente normativa comunitaria.

Art. 8 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attuato in conformità alle norme di cui alla legge regionale n. 8/1991 ed al regolamento regionale 4 luglio 1994, n. 2, e successive modificazioni.
2. Verranno predisposte due distinte graduatorie degli interventi, una per gli impianti alimentati a gas e una per quelli a gasolio, sulla base dei seguenti punteggi:

CRITERIO	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
A) Caratteristiche di qualità dell'aria della zona di influenza dell'intervento proposto (le zone e i relativi comuni sono indicati nell'articolo 16 del presente bando)	Intervento localizzato nei: Comuni zona 1, 3, 5, 6 = 3 punti Comuni zona 2 = 2 punti Comuni zona 4 = 1 punto

	Comuni zona 7 = 0 punti
B) Intervento che prevede l'installazione di impianto solare termico integrato per la produzione di acqua calda	1 Punto
C) Potenza della caldaia a olio combustibile da sostituire / convertire	0.0025 Punti / kw (per ogni kw di potenza oltre i 400 kw sino ad un massimo di 0.75 punti)
D1) installazione di caldaie a gas dotate di bruciatori Low - NOx caratterizzati da una emissione di NOx inferiore a 80 mg/kwh	0.3 Punti
D2) installazione di caldaie a gasolio dotate di bruciatori Low - NOx caratterizzati da una emissione di NOx inferiore a 120 mg/kwh	0.3 Punti

3. A parità di punteggio sarà data priorità all'ordine cronologico di spedizione della domanda (fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante).
4. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
5. Le domande relative alla graduatoria delle caldaie a gasolio saranno finanziate solo ad esaurimento della graduatoria per l'installazione di caldaie a gas nei limiti della disponibilità delle risorse.
6. Le suddette graduatorie saranno approvate e saranno concessi i contributi fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Sarà data tempestiva comunicazione ai richiedenti degli esiti dell'istruttoria delle domande.
7. All'ultima domanda in graduatoria ammessa a contributo sarà concesso il contributo in misura pari a quella risultante dalla disponibilità della somma residua.

Art. 9 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Le opere dovranno essere completate entro 18 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del contributo.

Art. 10 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo concesso avverrà previa verifica della seguente documentazione di fine lavori che il beneficiario deve trasmettere entro 2 mesi dalla data di ultimazione dei lavori:
Domanda di liquidazione del contributo ("**Modello C**") compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal richiedente, dal legale rappresentante o dal soggetto delegato a tale funzione, allegando la documentazione ivi richiesta.

Art. 11 - VARIANTI

1. L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera da apportare al progetto presentato deve essere comunicata, debitamente sottoscritta dal richiedente, dal legale rappresentante o dal soggetto delegato a tale funzione, motivata ed integrata da idonea documentazione giustificativa. L'esito della valutazione della richiesta di variante verrà comunicato al soggetto richiedente.
2. Non sono ammesse varianti che prevedano una modifica della tipologia di intervento ammesso al contributo (acqua calda sanitaria, riscaldamento piscine, riscaldamento ambienti) o che comportino una modifica del punteggio di cui all'articolo 8.

Art. 12 – REVOCA E RINUNCIA DEL CONTRIBUTO

1. Il mancato completamento delle opere e invio della documentazione entro i termini previsti dagli articoli 9 e 10 comporterà la revoca del contributo concesso e il recupero del contributo erogato maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data di liquidazione dello stesso alla data della relativa restituzione.
2. Si procederà inoltre alla revoca del contributo concesso e al recupero del contributo erogato maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data di liquidazione dello stesso alla data della relativa restituzione, anche:
 - a) nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione della normativa vigente;

- b) qualora vengano accertate significative difformità tra il progetto presentato e quanto effettivamente realizzato.
3. Il beneficiario, qualora intenderà rinunciare al contributo, deve darne immediata comunicazione alla Provincia della Spezia , Via Vittorio Veneto n°2.

Art. 13 - DEFINANZIAMENTO AUTOMATICO

1. Si procederà comunque al definanziamento automatico ai sensi dell'articolo 31 della Legge n.10 del 28 Aprile 2008.

Art. 14 - ULTERIORI INFORMAZIONI

1. La Provincia si riserva ogni forma di controllo e verifica circa la conformità dell'impianto alla domanda presentata nell'arco dei 5 anni successivi all'installazione e circa la correttezza delle dichiarazioni rese. Il beneficiario dovrà pertanto conservare durante tale periodo tutta la documentazione originale relativa all'intervento realizzato compresa la documentazione di spesa.
2. La Provincia non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione o disguido di comunicazione ai richiedenti, dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte dei richiedenti stessi, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi.

Art. 15 - MODULISTICA

1. Sono allegati al presente Bando, a formarne parte integrante e sostanziale i seguenti:
Modello A: *Richiesta di contributo;*
Modello B: *Scheda Tecnica di Intervento;*
Modello C: *Domanda di Liquidazione Contributo;*

Art. 16 – ZONIZZAZIONE

1. In attuazione di quanto disposto dal dm 60/02 la Regione Liguria, con deliberazioni di Giunta regionale n. 1144 del 15 ottobre 2004 e n. 946 del 3 agosto 2007, ha zonizzato il territorio regionale sulla base delle valutazioni della qualità dell'aria come di seguito indicato:
Zona 1: Comune di Genova
Zona 2: Comuni di Savona, Vado e Quiliano
Zona 3: Comuni di La Spezia, Sarzana e Santo Stefano Magra
Zona 4: Comuni di Albenga, Albissola Marina, Albisola Superiore, Arcola, Arenzano, Bogliasco, Bolano, Borghetto Santo Spirito, Chiavari, Ceriale, Celle Ligure, Imperia, Cogoleto, Lavagna, Loano, Recco, Rapallo, Masone, San Remo, Sestri Levante, Rossiglione, Varazze
Zona 5: Comuni di Cairo Montenotte, Altare e Carcare
Zona 6: Comune di Busalla
Zona 7: Tutti gli altri Comuni della Liguria